

COMUNE DI
POMPU
Provincia di Oristano

STATUTO
COMUNALE

Approvato con deliberazione consiliare n° 37 del
4/10/1991
Provvedimento Co.Re.Co. N° 01353/64/91 del
12/12/1991
Pubblicato all' Albo pretorio del Comune dal 14/10/91
al 29/10/1991
Modificato e integrato con deliberazione consiliare n°
11 del 14/02/1992
Pubblicato all' Albo pretorio del Comune dal
24/02/1992 al 11/03/1992
Modificato e integrato con deliberazione consiliare n° 8
del 27/03/1995
Pubblicato all' Albo Pretorio del Comune dal
05/04/1995 al 20/04/1995
Modificato e integrato con deliberazione consiliare n°
11 del 16/02/2005
Approvato definitivamente con deliberazione consiliare
n° 16 del 17/03/2005
Pubblicato all' Albo Pretorio dal 21/04/2005 al
21/05/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfio Zucca
IL SINDACO
Dott. Marco Atzei

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 - Definizione
- Art. 2 - Autonomia statutaria
- Art. 3 - Contenuti dello Statuto
- Art. 4 - Territorio e sede del Comune
- Art. 5 - Finalità
- Art. 6 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 7 - Stemma e gonfalone
- Art. 8 - Albo pretorio
- Art. 9 - Programmazione e forme di cooperazione
- Art. 10 - Parità tra uomo e donna
- Art. 11 - Tutela dei dati personali

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE
DEL COMUNE

- Capo I - ORGANI DEL COMUNE
- Art. 12 - Organi di governo del Comune
- Art. 13 - Deliberazioni degli Organi collegiali
- Art. 14 - Divieto di incarichi e consulenze
- Art. 15 - Obbligo di astensione
- Art. 16 - Pubblicazione dei provvedimenti
- Capo II - CONSIGLIO COMUNALE
- Art. 17 - Il Consiglio comunale
- Art. 18 - Composizione e durata in carica
- Art. 19 - Prima adunanza
- Art. 20 - Competenze e attribuzioni
- Art. 21 - Sessioni e convocazione del Consiglio
- Art. 22 - Regolamento del Consiglio
- Art. 23 - I Consiglieri comunali
- Art. 24 - Commissioni consiliari
- Art. 25 - Attribuzioni delle Commissioni
- Art. 26 - Gruppi consiliari
- Capo III - GIUNTA COMUNALE
- Art. 27 - La Giunta comunale
- Art. 28 - Composizione
- Art. 29 - Nomina
- Art. 30 - Funzionamento
- Art. 31 - Competenze

Capo IV - SINDACO

- Art. 32 - Il Sindaco
- Art. 33 - Attribuzioni di amministrazione del Sindaco
- Art. 34 - Attribuzioni di vigilanza del Sindaco
- Art. 35 - Attribuzioni di organizzazione del Sindaco
- Art. 36 - Vice-sindaco
- Art. 37 - Mozione di sfiducia
- Art. 38 - Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI - RIUNIONI - ASSEMBLEE - CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE

- Art. 39 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 40 - Referendum comunale
- Art. 41 - Associazionismo
- Art. 42 - Volontariato

CAPO II - DIFENSORE CIVICO

- Art. 43 - Istituzione dell'ufficio
- Art. 44 - Nomina - Funzioni - Disciplina

CAPO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 45 - Diritto di intervento nei procedimenti
- Art. 46 - Procedimenti ad istanza di parte
- Art. 47 - Procedimenti ad impulso d'ufficio
- Art. 48 - Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV - ORDINAMENTO

AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

- Art. 49 - Obiettivi dell'attività amministrativa
- Art. 50 - Servizi pubblici comunali
- Art. 51 - Forme di gestione dei servizi pubblici
- Art. 52 - Aziende speciali
- Art. 53 - Struttura delle aziende speciali
- Art. 54 - Istituzioni

Art. 55 - Società per azioni o a responsabilità limitata

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI

COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 56 - Convenzioni
- Art. 57 - Consorzi
- Art. 58 - Accordi di programma

TITOLO V - UFFICI E PERSONALE

- Art. 59 - Principi strutturali e organizzativi
- Art. 60 - Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 61 - Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 62 - Diritti e doveri dei Dipendenti
- Art. 63 - Segretario comunale
- Art. 64 - Direttore generale
- Art. 65 - Responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 66 - Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
- Art. 67 - Incarichi dirigenziali di alta specializzazione
- Art. 68 - Collaborazioni esterne
- Art. 69 - Controllo interno

TITOLO VI - LA RESPONSABILITÀ

- Art. 70 - Responsabilità verso il Comune
- Art. 71 - Responsabilità verso terzi
- Art. 72 - Responsabilità dei contabili

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 73 - Ordinamento finanziario
- Art. 74 - Autonomia finanziaria
- Art. 75 - Diritti del contribuente
- Art. 76 - Amministrazione dei beni comunali
- Art. 77 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 78 - Contabilità comunale e rendiconto della gestione
- Art. 79 - Determinazioni a contrarre e relative procedure
- Art. 80 - Revisione economico-finanziaria
- Art. 81 - Tesoreria

TITOLO VIII - ATTIVITÀ NORMATIVA

- Art. 82 - Lo statuto
- Art. 83 - Attività regolamentare
- Art. 84 - Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute
- Art. 85 - Ordinanze
- Art. 86 - Sanzioni amministrative per violazione Regolamenti e ordinanze

TITOLO IX - RAPPORTI CON GLI ALTRI ENTI

- Art. 87 - Programmazione e collaborazione con gli altri Enti
- Art. 88 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali
- Art. 89 - Pareri obbligatori

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 90 - Modifica allo statuto
- Art. 91 - Regolamenti vigenti
- Art. 92 - Entrata in vigore

TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1
Definizione

1. Il Comune di POMPU, giusta L.R. 19/11/1970, n. 39, è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dal T.U.E.E.L.L., approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, dallo Statuto sardo, dalle leggi generali della Repubblica nonché dal presente Statuto.
2. Esercita le funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Art. 2
Autonomia statutaria

1. Il Comune di Pompu è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo;
2. Il comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali;
3. Il Comune rappresenta la comunità di Pompu nei rapporti con lo Stato, con la regione Sardegna, con la provincia di Oristano e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Art. 3
Contenuti dello Statuto

1. Lo Statuto costituisce l'espressione fondamentale dell'autonomia del Comune di Pompu, riconosciuta e promossa dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica.
2. Detta le disposizioni di principio cui devono attenersi gli organi di governo dell'Ente e le relative strutture organizzative.

Art. 4
Territorio e sede del Comune

1. Il Comune di Pompu è situato nella parte sud-orientale della Provincia di Oristano. Il suo territorio si estende per Kmq. 5,08 e confina con i Comuni di Masuilas, Siris, Morgongiori, Curcuris e Simala.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Piazza Cavour n. 1 e sullo stesso vengono permanentemente esposte la bandiera italiana, quella europea e quella della Regione Sardegna.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 5
Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Esso ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
 - Rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
 - Promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
 - Recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali, della lingua e delle tradizioni locali;

- Tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale.

- Superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

- Promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

- Promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, anche attraverso il sostegno all'associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

Art. 6
Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Ciascun consigliere può intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate nel Regolamento del Consiglio comunale.
3. È facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 7
Stemma e Gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pompu.
2. Obiettivo del Comune è quello di avviare le procedure presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione dello Stemma e del Gonfalone.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 8
Albo Pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità,

l'integralità e la facilità di lettura.

3 Il Segretario cura l'affissione degli atti avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 9

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità operando con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie, in modo da applicare i principi e le regole della programmazione, persegue il raccordo fra gli strumenti di programmazione del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato, anche tramite le associazioni di rappresentanza degli enti locali.
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione si conformano ai principi di cooperazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.

Art. 10

Parità tra uomo e donna

1. Il Comune, nella sua azione, non discrimina la partecipazione alle proprie attività in ragione del sesso di appartenenza, garantendo che uomo e donna godano delle stesse opportunità, tranne i casi in cui sia determinante la struttura fisica o altri aspetti di natura fisiologica.
2. In ordine alla presenza di entrambi i sessi negli organi comunali, di norma, sia nella composizione delle liste per le elezioni del Consiglio Comunale, sia nella composizione della Giunta Comunale, o altri organi collegiali anche a carattere consultivo, deve essere garantita la rappresentanza di entrambi i sessi.
3. Nel caso in cui ciò costituisca motivo paralizzante, è consentita la composizione con rappresentanti di un unico sesso, previa esposizione delle motivazioni circa le difficoltà riscontrate, da rendere da parte di chi è deputato alla formazione o alla nomina.
4. Si afferma comunque il principio, ed a ciò questo Comune si ispira, che la maggior discriminazione tra i sessi è rappresentata dalla presenza di norme garantiste, che di fatto ne sottolineano la differenza, anziché un naturale piano paritetico, nell'ambito del quale ogni scelta è ispirata da dati e qualità personali completamente avulsi dall'appartenenza ad uno dei sessi.

Art. 11

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni e integrazioni.

TITOLO II ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I ORGANI DEL COMUNE

Art. 12

Organi di governo del Comune

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Il Sindaco ed il Consiglio sono eletti dai cittadini del Comune, a suffragio universale. Il Vice-sindaco e gli Assessori, componenti la Giunta, sono nominati dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione.
3. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare. Adottano gli atti, previsti dal Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, da leggi generali, dallo statuto e dai regolamenti. Verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi stabiliti.

Art. 13

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli Organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto. Il Consiglio Comunale in seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno rispetto alla prima, delibera validamente purché intervengano alla seduta almeno un numero di membri non inferiore ad 1/3 dei consiglieri assegnati, con esclusione del sindaco dal computo.
2. Ai fini della validità delle sedute e delle deliberazioni i componenti l'Organo che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. I componenti che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non si computano nel numero richiesto per rendere legale l'adunanza.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive della medesima o sulla valutazione dell'azione da questa svolta.
4. Le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
5. Nel caso di parità di voti, eventualmente controprovable per escludere che vi sia stata una votazione confusa o perplessa, la proposta di deliberazione oggetto di votazione si ritiene come non approvata. In tal caso, si fa luogo alla reinscrizione della proposta di deliberazione all'ordine del giorno di altra seduta, con la conseguente nuova discussione e nuova votazione della stessa.

6. Le sedute del Consiglio e delle sue eventuali Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta segreta.
7. Le sedute della Giunta non sono aperte al pubblico. Alle stesse possono partecipare i Responsabili di Servizio per fornire informazioni o effettuare relazioni.
8. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i Responsabili degli Uffici, la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
9. I verbali delle sedute sia di Consiglio che di Giunta sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale.
10. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta.
11. Ogni Consigliere o Assessore ha diritto che nel verbale si faccia menzione del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 14
Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli assessori, al sindaco e ai consiglieri, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso il comune o enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune.
2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1° ricevuti prima dell'elezione e tuttora in corso, qualora non determinino l'ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di giorni dieci dalla convalida della elezione.
3. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di consigliere comunale.

Art. 15
Obbligo di astensione

1. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali devono astenersi e dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado. I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
3. Qualora il Segretario Comunale si trovi in stato di incompatibilità, non partecipa alle sedute; in tal caso è

sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal Presidente, di norma il più giovane di età.

Art. 16
Pubblicazione dei provvedimenti

1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni comunali sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio, nella sede dell'Ente, per quindici giorni consecutivi e in appositi spazi, se istituiti, a disposizione del maggior numero di utenti.
2. Le pubblicazioni all'Albo pretorio sono disposte dal Responsabile dei servizi amministrativi il quale attribuisce ad un dipendente il compito di provvedervi, secondo quanto disposto dal Regolamento.
3. La pubblicazione per quindici giorni delle deliberazioni assolve alla funzione di pubblicità degli atti stabilita dalla legge e di informazione dei terzi per la tutela dei loro interessi e diritti. Per l'esecutività delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta si osservano le norme stabilite dall'art. 124 e 134 dell'Ordinamento.

CAPO II
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 17
Il Consiglio comunale

1. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica fino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
3. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. La presidenza del consiglio comunale è attribuita al sindaco.
4. Esso esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Esso ispira la propria azione al principio di solidarietà.

Art. 18
Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 19
Prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima seduta è convocata dal Sindaco ed è presieduta dal medesimo.
3. Il Consiglio comunale, nella prima riunione, procede all'esame della posizione degli eletti ed alla convalida della loro elezione, riceve il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta, dallo stesso nominati.

Art. 20
Competenze e attribuzioni

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari. Il Consiglio impronta l'azione complessiva del Comune ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione e verifica, persegue il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
 - a) lo statuto del Comune e delle aziende speciali, i regolamenti, i criteri generali per l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi,
 - b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari e i programmi di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici ed i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi ed i pareri da rendere nelle dette materie,
 - c) le convenzioni con altri Comuni e quelle con la Provincia, la costituzione e la modificazione di forme associative,
 - d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione,
 - e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione,
 - f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi,
 - g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e dagli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

- h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti del Consiglio e l'emissione dei prestiti obbligazionari,
 - i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alla locazione di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo,
 - l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario comunale o di altri funzionari;
 - m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente incarico;
 - n) l'esame della condizione degli eletti alla carica di consigliere ed ogni atto inerente alla loro posizione;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che possono essere adottate dalla Giunta ma vanno sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi alla loro adozione, a pena di decadenza.
 4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

Art. 21
Sessioni e convocazione del Consiglio

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie ed urgenti.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del Conto Consuntivo. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere recapitato, al domicilio eletto dai Consiglieri, almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta.
3. In tutti gli altri casi il Consiglio è convocato in sessione straordinaria, con avviso da recapitarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta.
4. In casi di urgenza, la convocazione può avere luogo con un preavviso, anche telegrafico e/o a mezzo telefax e/o a mezzo telefono, documentato, di non meno di 24 ore.
5. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta Comunale, e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.
6. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio

del Comune, la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi secondo quanto previsto dal Regolamento consiliare.

7. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattare, che presentino carattere d'urgenza, in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

8. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

9. Gli adempimenti previsti al comma 5, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco sono assolte dal Vice Sindaco.

10. Nel caso di richieste di convocazione da parte di un quinto dei consiglieri assegnati al Comune, il Sindaco iscrive ai primi punti dell'Ordine del giorno gli argomenti proposti dagli stessi.

11. L'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni da quando è pervenuta la richiesta. Il Consiglio si riunisce altresì su iniziativa del Prefetto, nei casi previsti dalla Legge.

12. Il deposito delle proposte relative all'ordine del giorno dovrà essere effettuato almeno 24 (ventiquattro) ore prima della seduta dell'adunanza.

13. La prima convocazione del Consiglio Comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ed è presieduta dal medesimo; la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.

14. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal Regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

Art. 22 Regolamento del Consiglio

1. L'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato da apposito regolamento approvato con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 38 del T. U. 267/2000. Analoga modalità è necessaria per l'approvazione delle relative modifiche.

Art. 23 I Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intera collettività. Lo status di Consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.

2. I Consiglieri hanno il dovere di partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni del Consiglio.

3. In caso di mancata e ingiustificata partecipazione di un Consigliere a tre sedute consecutive del Consiglio comunale, il Sindaco avvia la procedura di decadenza,

notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate effettuate e richiedendo notizia di eventuali cause giustificative.

4. Il Consiglio si esprime sulle motivazioni giustificative presentate dal Consigliere nei termini assegnati e ne delibera l'eventuale decadenza con il voto favorevole dei 5/7.

5. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono indirizzate alla Presidenza del Consiglio e devono essere presentate personalmente dall'interessato per essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. In caso di impedimento del Consigliere Comunale, le dimissioni di quest'ultimo possono essere presentate per interposta persona, purché previamente autenticate, con data certa e con l'indicazione delle generalità della persona delegata a presentarle al protocollo dell'Ente.

6. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

7. Ogni Consigliere deve poter svolgere liberamente le proprie funzioni ed ottenere dagli uffici tutte le notizie, le informazioni relative all'attività del Comune, nonché degli Enti ed Aziende dipendenti, utili per l'espletamento del proprio mandato. L'esercizio di tale diritto deve essere mediato con l'esigenza di non alterare la normale funzionalità amministrativa.

8. Nel numero previsto dalla legge hanno potere di iniziativa per la convocazione del Consiglio comunale.

9. Singolarmente hanno diritto di iniziativa e di controllo su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale secondo le formalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

10. L'esame della proposta di deliberazione e della richiesta di emendamenti che incidono in modo sostanziale sulle proposte di deliberazioni all'esame del Consiglio è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

11. Singoli Consiglieri comunali possono essere incaricati dal Consiglio a trattare questioni particolari.

12. Singoli Consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni. La risposta all'interrogazione è obbligatoria. Se la mozione si conclude in una proposta di deliberazione questa verrà iscritta all'O.d.G. del successivo Consiglio comunale al fine di acquisire i pareri di legge.

13. I Consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge e quando esaminano documenti a cui è vietato l'accesso al pubblico.

14. E' consigliere anziano colui che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha ottenuto la maggior cifra elettorale individuale. Non vanno considerati, a tal fine, il Sindaco neo eletto ed i candidati alla carica di Sindaco.

Art. 24 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale può istituire a norma di legge nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione.
3. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organi di partecipazione, funzionari, rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti. Il Sindaco, gli Assessori, gli organi di partecipazione, i funzionari, i rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, se invitati, sono tenuti a partecipare.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogniqualvolta essi lo richiedano.
5. La presidenza delle Commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia, qualora istituite, è assegnata ad un rappresentante delle opposizioni, designato con le modalità indicate dal regolamento.

Art. 25
Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni "permanenti" svolgono attività di esame preliminare delle proposte da sottoporre all'esame del Consiglio al fine di favorire l'esercizio delle funzioni dell'organo stesso e svolgono attività di studio, ricerca e proposta sulle materie di propria competenza.
2. Le commissioni "temporanee o speciali" nell'ambito della competenza del Consiglio comunale, svolgono attività di esame di materie relative a questioni di carattere particolare o speciale che esulano dalle competenze delle commissioni permanenti e che sono individuate di volta in volta al momento della costituzione delle stesse.
3. Il regolamento disciplinerà l'esercizio delle seguenti attribuzioni:
 - la nomina del Presidente della commissione;
 - la procedura per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune;
 - forme per l'esternazione dei pareri preliminari di natura non vincolante, in ordine a quelle iniziative sulle quali sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
 - metodi e procedimenti per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazioni di proposte;
 - casi in cui le relative sedute non sono aperte al pubblico.

Art. 26
Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento.
2. La costituzione dei gruppi va comunicata al Presidente del Consiglio, al Sindaco ed al Segretario comunale.
3. Il Regolamento potrà prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Art. 27
La Giunta comunale

1. La Giunta è organo d'impulso e di gestione amministrativa, collabora col Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
2. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la

rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti

Art. 28
Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco, che la presiede, da un numero minimo di due e massimo di quattro assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri, può tuttavia essere nominato anche un Assessore esterno al Consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.
3. L'Assessore esterno può partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione, ma non ha diritto di voto.

Art. 29
Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone comunicazione al Consiglio e deve sostituire entro quindici giorni gli Assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
4. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 30
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla l'attività degli Assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se è presente la metà più uno dei componenti arrotondata aritmeticamente e computando il Sindaco e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 31
Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore o ai Responsabili dei servizi comunali.

- 2 Opera in modo collegiale, da attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3 La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
- propone al Consiglio i regolamenti;
 - approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai Responsabili dei servizi comunali;
 - elabora le linee di indirizzo e predisponde le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
 - assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
 - nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato;
 - propone i criteri generali, per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
 - approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
 - dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - approva il P.E.G. su proposta del Direttore generale;
 - approva e decide su tutte le materie ad essa riservate dalla legge vigente;
 - modifica le tariffe ed elabora e propone al Consiglio comunale i criteri per la determinazione delle nuove;
 - promuove la resistenza in giudizio e nomina il difensore dell'Ente.

CAPO IV SINDACO

Art. 32 Il Sindaco

- Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
- Nella seduta di insediamento, il Sindaco proclamato eletto presta giuramento dinanzi al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana secondo i principi di cui agli artt. 91 e 93 della Costituzione stessa.
- Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e, se istituito, lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.
- Egli quale organo responsabile dell'amministrazione ha la rappresentanza generale dell'Ente, promuove i giudizi e resiste nei medesimi, previa autorizzazione della Giunta.

- Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
- Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla designazione, alla nomina e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
- Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione nelle competenze connesse all'ufficio comunale.
- Nomina il Segretario comunale scegliendolo nell'apposito Albo e può conferirgli la nomina di Direttore generale.
- Il Sindaco comunica ai capigruppo consiliari le decisioni espresse durante conferenze per accordi di programma, conferenze di servizi e, in generale, tutte le decisioni per tematiche di interesse generale.

Art. 33

Attribuzioni di amministrazione del sindaco

- Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta Comunale;
 - convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D. Lgs. n° 267/2000;
 - promuove, concilia, transige liti e resiste in giudizio con relativa nomina del difensore limitatamente alle materie, agli atti ed ai provvedimenti di propria competenza, della Giunta e del Consiglio Comunale;
 - emana gli atti assegnati all'autorità sanitaria locale, comprese le ordinanze per le emergenze sanitarie previste dall'art. 50, comma 5, del D. Lgs. n° 267/2000 e i provvedimenti repressivi sulle industrie insalubri di cui agli articoli 216 e 217 del T.U. delle leggi sanitarie;
 - adotta le ordinanze previste dagli articoli 6 e 7 del codice della strada.

- g) commina le sanzioni e adotta le ordinanze previste dagli articoli 22 e 29 del D Lgs. n° 114/1998,
 h) adotta l'ordinanza-ingiunzione e l'ordinanza di archiviazione previste dall'art. 18 della legge n° 689/1981,
 i) commina le sanzioni amministrative per le fattispecie di reato depenalizzate dal D Lgs. n° 507/1999,
 l) conferisce, previa verifica della disponibilità di adeguate risorse finanziarie, incarichi "in *mutu personae*" di alta professionalità a supporto dell'azione degli organi di governo.

Art. 34
 Attribuzioni di vigilanza del Sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone la Giunta comunale.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.
4. Il Sindaco può annullare le determinazioni dirigenziali viziate da violazione di legge, incompetenza o eccesso di potere.

Art. 35
 Attribuzioni di organizzazione del Sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
 - a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
 - b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
 - c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - d) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e le proposte di deliberazione.

Art. 36
 Vice-sindaco

1. Il Vice-sindaco, che deve essere sempre un consigliere, è nominato dal sindaco. Egli ha la delega

generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Art. 37
 Mozioni di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 38
 Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco

1. Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vice sindaco.
3. L'impedimento permanente del sindaco viene accertato dal Prefetto.

TITOLO III - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I
 PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI,
 CONSULTAZIONI, ASSOCIAZIONISMO E
 VOLONTARIATO

Art. 39
 Partecipazione dei cittadini

1. L'amministrazione comunale promuove e favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'attività politico-amministrativa del Comune al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si realizza attraverso le consultazioni dei cittadini da parte dell'amministrazione comunale e la presentazione agli organi elettivi comunali di petizioni, proposte e istanze.
3. Le consultazioni della popolazione vengono indette dal consiglio o dalla giunta comunale, a seconda della

competenza, allo scopo di acquisire pareri e proposte in riferimento ad atti di interesse generale

4 Le petizioni possono essere rivolte per sollecitare l'intervento dell'organo competente su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva. La raccolta delle adesioni può avvenire senza particolari formalità in calce al testo comprendente le richieste rivolte all'amministrazione.

5 Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore a 150 persone avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza del Comune in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuti il parere dei responsabili interessati e sentito il Segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri all'organo competente che, sentita eventualmente una rappresentanza dei proponenti, assume le proprie decisioni.

6 Qualunque cittadino, singolo o associato, può rivolgere al Sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa alla cui conoscenza è interessato.

7 Alle petizioni, alle proposte e alle istanze il Sindaco fornisce risposta di norma entro trenta giorni, il consiglio e la giunta comunale di norma entro sessanta giorni.

8 Il regolamento per il diritto di accesso agli atti e degli istituti di partecipazione disciplina ogni altro aspetto inerente l'esercizio dei diritti riconosciuti nel presente articolo.

9 Tutti gli istituti di partecipazione popolare, ad eccezione dei referendum abrogativi, sono estesi dal Comune di Pompu ai cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti nel Comune.

Art. 40 Referendum comunale

1. Il Comune istituisce il referendum quale forma di partecipazione della popolazione alle scelte politico-amministrative di interesse pubblico.

2. I referendum sono indetti su decisione del consiglio comunale, approvata dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. L'indizione di un referendum consultivo può essere chiesta anche dal 20% degli elettori del Comune, regolarmente iscritti nelle liste elettorali.

4. Può essere indetto referendum abrogativo di un provvedimento normativo avente carattere generale, esclusi quegli di cui al successivo comma 7, qualora lo richieda un numero di elettori del Comune non inferiore al 40%.

5. Perché il referendum sia valido deve aver partecipato al voto almeno un terzo degli aventi diritto.

6. I quesiti referendari devono riguardare materie di competenza comunale e soddisfare ai principi della chiarezza, semplicità ed univocità.

7. Non è ammesso il ricorso al referendum in materia di statuto comunale e regolamento del consiglio comunale, di tributi, di tariffe, di canoni, di contribuzioni e rette, di bilancio di previsione e rendiconto della gestione, di piano regolatore comunale

generale e relativi strumenti urbanistici attuativi. Non è ammesso il referendum anche quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

8. I risultati del referendum di cui al presente articolo devono essere discussi dal consiglio comunale entro sessanta giorni dalla data della consultazione.

9. Apposito regolamento disciplinerà i tempi, le modalità di svolgimento del referendum e la costituzione di una commissione di garanti incaricata di sovrintendere alle operazioni referendarie.

Art. 41 Associazionismo

1. Il Comune sostiene e valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di promozione umana, sociale e civile nelle sue più ampie forme.

2. Il Comune, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, è autorizzato a concedere alle associazioni aventi sede od operanti nel territorio comunale, con esclusione dei partiti politici, contributi ordinari o straordinari e a mettere a loro disposizione, a titolo gratuito, le strutture e le attrezzature di cui dispone, nel rispetto delle modalità previste dallo specifico regolamento comunale.

3. Il Comune può affidare ad associazioni operanti sul territorio comunale o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni di interesse pubblico assegnando i fondi necessari sulla base di un preventivo di spesa e fissando le opportune eventuali direttive.

Art. 42 Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può partecipare con proprie strutture, attrezzature e contributi affinché le attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo o ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tutelate sotto l'aspetto infortunistico.

3. La Giunta Comunale dispone gli interventi dell'Amministrazione nel rispetto dei documenti programmatici e delle normative vigenti nel settore.

Capo II DIFENSORE CIVICO

Art. 43 Istituzione dell'ufficio

1. Nel Comune può essere istituito l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 44
Nomina - Funzioni - Disciplina

1. Con apposito regolamento saranno disciplinate la nomina, le funzioni ed i campi di intervento del difensore civico.
2. Il Comune ha facoltà di promuovere un accordo con enti locali, amministrazioni statali e altri soggetti pubblici della provincia per l'istituzione dell'ufficio del difensore civico.
3. L'organizzazione, le funzioni e i rapporti di questo con gli enti predetti verranno disciplinati nell'accordo medesimo e inseriti nell'apposito Regolamento.

Capo IV
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 45
Diritto di intervento nei procedimenti

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, tranne che nei casi espressamente esclusi dalla legge o dal regolamento.
2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 46
Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito;
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal Regolamento;
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal Regolamento, comunque non superiore a 60 giorni;
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta;
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 47
Procedimenti a impulso di ufficio.

1. Nel caso di procedimenti ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dare comunicazione ai soggetti i quali siano portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal Regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti di persona dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla con la pubblicazione.

Art. 48
Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato e la Giunta comunale.
2. In tal caso è necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'Amministrazione.

TITOLO IV
ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL
COMUNE

Capo I
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 49
Obiettivi dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali del Comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti di amministrazione.
3. Il Comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste nel presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 50
Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 51
Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
 - f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 52
Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale ed imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
2. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 53
Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli;
2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione;
3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti;
4. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta;
5. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
6. Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato;
7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 54
Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale;
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio d'amministrazione, il Presidente e il Direttore;
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione;
4. Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato;
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel Regolamento;
6. Il Regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 55
Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione;
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria;
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione;
4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti;
5. I Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata;
6. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente;
7. Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

CAPO II - FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 56
Convenzioni

1. Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni e la Provincia al fine di svolgere in modo coordinato, funzioni e servizi determinati o per l'attuazione di specifici programmi per la realizzazione di opere o interventi, secondo le modalità fissate dall'art. 30 del D. Lgs. 267/2000. Esse devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 57
Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per la gestione associata di uno o più servizi, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 267/00.
2. A questo fine il Consiglio comunale approva una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio, le norme contenute in tale convenzione possono, tuttavia, essere ricomprese nello statuto.

3. La convenzione o lo statuto, a seconda dei casi, devono prevedere l'obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.
4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del consorzio medesimo.

Art. 58
Accordi di Programma

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera e sugli interventi o sui programmi d'intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede altresì all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni.
3. Qualora l'accordo sia adottato con Decreto del presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Art. 59
Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 60
Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei

servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio Comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita all'apparato burocratico dell'ente

2. Qualora ne sussistano i presupposti, resta comunque in facoltà dell'Amministrazione comunale avvalersi della possibilità offerta dall'art. 53, comma 23, della L. 388/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

3. I servizi sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

4. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati avendo come obiettivo il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 61

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario Comunale, il Direttore Generale, se nominato, e gli organi amministrativi.

2. Fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 del precedente art. 61, i regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario Comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 62

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile dei servizi e l'amministrazione, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento

professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 63

Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del Comune e ai singoli consiglieri.

5. Il Segretario Comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività. Inoltre, il Segretario Comunale:

a) partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

b) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri;

c) riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;

d) sovrintende l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

e) riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia;

f) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può conferire apposito incarico ad un Notaio;

g) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

6. Il Sindaco può, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, conferire al Segretario Comunale funzioni di Direttore Generale nonché attribuirgli l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2 del D. Lgs. 267/2000 con riferimento a uno o più servizi in cui si articola la struttura.

7. Si applica al Segretario comunale quanto previsto dall'art. 32 del presente Statuto.

Art. 64

Direttore Generale

1. Il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, può nominare Direttore generale il Segretario comunale. Previa delibera

della Giunta Comunale e può, in alternativa, nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, stipulando apposita convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. La durata dell'incarico a Direttore generale non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, che può procedere alla sua revoca previa delibera della Giunta Comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il Sindaco, sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio i quali rispondono al direttore generale dell'esercizio delle funzioni loro assegnate, predisporre la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 65

Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco.

2. I responsabili provvedono a organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale se nominato, ovvero dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 66

Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I Responsabili degli uffici e dei servizi adottano, in conformità alla legge ed ai regolamenti, gli atti di gestione diretti all'attuazione dei progetti e degli obiettivi fissati dall'amministrazione. I responsabili dei servizi rispondono, nei confronti del Direttore Generale, se nominato, ovvero della Giunta Comunale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

Art. 67

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 267/2000.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 68

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi e/o progetti determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 69

Controllo interno

1. Il Comune istituisce e attua i controlli interni previsti dall'art. 147 del D. Lgs. 267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 286/99.

2. Spetta al regolamento di contabilità e al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi ambiti di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri comuni e di incarichi esterni.

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il revisore.

TITOLO VI

LA RESPONSABILITÀ

Art. 70

Responsabilità verso il Comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario Comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei

conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario Comunale o a un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 71

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 72

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 73

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è stabilito dalle disposizioni di principio della legge. Con proprio regolamento di contabilità il Comune applicherà i principi contabili stabiliti dalla legge con modalità organizzative corrispondenti alle sue caratteristiche.

2. Il regolamento di contabilità potrà assicurare la conoscenza consolidata dei risultati globali e parziali delle gestioni relative ad Enti od Organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi. Il regolamento di contabilità dovrà altresì stabilire le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'Amministrazione preposti alla programmazione,

adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in conformità a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

Art. 74

Autonomia finanziaria

1. Il Comune con l'esercizio della propria potestà tributaria e tariffaria, con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato e dalla Regione e con una oculata amministrazione del patrimonio persegue il conseguimento di condizioni di autonomia finanziaria attraverso un equilibrato rapporto del programma di attività con i mezzi economici acquisibili, realizzato con interventi razionali ed efficienti.

2. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali, regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

3. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma d'investimenti del Comune, secondo le priorità nello stesso stabilite.

4. Il ricorso al credito è limitato al finanziamento di opere, interventi e spese che non può essere effettuato con le risorse di cui ai precedenti commi e che comporta oneri di ammortamento sostenibili dal bilancio senza pregiudicare l'equilibrio.

Art. 75

Diritti del contribuente

1. Il Comune promuove il rispetto dei diritti del contribuente ed in particolare dei diritti relativi all'informazione ed alla semplificazione degli adempimenti.

2. Nell'adozione delle disposizioni tributarie il Comune applica i principi di chiarezza, trasparenza e irretroattività delle norme e nei rapporti di carattere tributario, applica i principi della collaborazione, della buona fede e del giusto procedimento.

3. Il Regolamento delle Entrate garantisce l'effettivo esercizio di tali diritti.

Art. 76

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Responsabile del Servizio interessato, individuato dalla Giunta, dispone la compilazione dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rivedersi, annualmente, ed è responsabile, unitamente al ragioniere del Comune dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

2. I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali devono, di regola, essere dati in affitto, i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta Comunale, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio.

3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da

investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. La Giunta Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e donazioni di beni

Art. 77
Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Comune delibera, entro il termine previsto dalla legge, il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Sardegna.
3. Il bilancio ed i suoi allegati devono comunque essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
4. I provvedimenti dei Responsabili dei Servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 78
Contabilità comunale e rendiconto della gestione

1. Le operazioni di gestione devono essere rilevate secondo il sistema di contabilità adottato e previsto per legge. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine previsto dalla legge, tenuto motivatamente conto della relazione del Revisore. Al conto consuntivo è altresì allegata una relazione illustrativa della Giunta comunale, che esprima le valutazioni sull'efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. La proposta dovrà essere a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della sessione consiliare, salvo maggior termine stabilito dal regolamento di contabilità.

Art. 79
Determinazioni a contratti e relative procedure

1. L'autonomia contrattuale del Comune è disciplinata da apposito regolamento attenendosi alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano. La stipulazione dei contratti dev'essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il riferimento all'atto di indirizzo dell'organo politico;
 - b) il fine che col contratto si intende perseguire;
 - c) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - d) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Art. 80
Revisione economico-finanziaria

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza assoluta, il Revisore dei conti, prescelto in conformità a quanto disposto dall'art. 234 del D Lgs 18/08/2000 n. 267.
2. Il Revisore dura in carica 3 anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
3. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
4. Nella stessa relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio comunale.
6. Per l'esercizio della sua funzione il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.

Art. 81
Tesoreria

1. La tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune, finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia dei titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti o da norme pattizie.
2. L'affidamento del servizio avviene mediante le procedure di gara ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità con modalità che rispettino il principio di concorrenza.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'Ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
4. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dal Consiglio comunale.

TITOLO VIII - L'ATTIVITÀ NORMATIVA

Art. 82
Lo statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo Statuto e le sue modifiche sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 83
Attività regolamentare

1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandate dalla legge.
2. I Regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono ripubblicati all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed esposti contestualmente alla libera visione del pubblico.
3. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla scadenza della pubblicazione di cui al precedente comma 2.

Art. 84
Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute.

1. Fatta salva l'ipotesi di cui al 1° comma del successivo art. 92, gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni, in altre leggi e nello Statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 85
Ordinanze

1. Il Sindaco emana, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui all'art. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
2. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, le ordinanze sono emanate dal vice Sindaco.
3. Quando l'ordinanza ha carattere individuale essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al successivo comma quinto.
4. Le ordinanze possono essere emanate dal Responsabile del Servizio nell'ambito delle competenze previste dall'art. 107 del D. Lgs. 267/2000.
5. Le ordinanze di cui al comma uno devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono, altresì, essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere rese accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
6. Il Segretario Comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

Art. 86
Sanzioni amministrative per violazione Regolamenti e ordinanze

1. L'esercizio del potere sanzionatorio per le violazioni dei regolamenti comunali, ordinanze ed altri atti prescrittivi emessi dal Comune è effettuato in conformità a quanto stabilito, per ciascuna violazione, dal regolamento comunale che disciplina le relative attività, tenuto conto di quanto dispongono gli articoli 10, 11 e 12 della legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.
2. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni stabilite da disposizioni di legge per violazione delle norme dalle stesse previste.
3. Il provento delle sanzioni pecuniarie amministrative è interamente acquisito al bilancio comunale, per il finanziamento delle spese nello stesso previste.

TITOLO IX - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 87
Programmazione e collaborazione con gli altri Enti

1. Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la provincia di Oristano, con la regione Sardegna, con il Consorzio "Due Giare" e con altri Organismi che promuovano iniziative utili alla Comunità.

Art. 88
Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.
2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 89
Parei obbligatori

1. Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 16, commi 1-4 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della L. 127/97. Decorso infruttuosamente il termine di 60 giorni, il Comune può prescindere dal parere, fatto salvo quanto disposto dall'art. 16, commi 3 e 4 della legge 241/90.

TITOLO X - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 90
Modifica allo statuto

1. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre precedente il rinnovo del Consiglio Comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo Consiglio.
2. Hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio Comunale per le modifiche statutarie totali e parziali: la Giunta, qualsiasi Consigliere, organizzazioni di cittadini pari ad un quinto della popolazione residente.
3. Le proposte di modifica statutaria non approvate, non possono essere ripresentate prima che sia decorso almeno un intero anno.
4. L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo dello Statuto, che deve essere adottata dal Consiglio Comunale con la procedura di cui all'art. 6, comma 4°, del D. Lgs 267/2000, comporta la riapprovazione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.

Art. 91
Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei Regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo Statuto non preveda termini più brevi.
2. I Regolamenti restano in vigore sino alla scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo Statuto.
3. Trascorso tale termine, senza che i Regolamenti siano stati adeguati, cessano di aver vigore le norme divenute incompatibili.

Art. 92
Entrata in vigore

1. Lo Statuto è pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore il giorno successivo al periodo di pubblicazione.
2. Lo Statuto verrà altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sarda ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Il presente documento è costituito da n° 33 pagine.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ZUCCA ALFIO

(2242 gratuito)